



Comune di Chiaverano

Unione della Serra

Città Metropolitana di Torino

Piazza Ombre, 1 – 10010 Chiaverano TO

Tel. 0125-54805 Fax 0125-54144

E-mail: info@comune.chiaverano.to.it

PEC: chiaverano@cert.ruparpiemonte.it

P. IVA 02195200015



Oggetto: BANDO PUBBLICO per la concessione in affidamento dell'“area sosta camper”

RISPOSTA AI QUESITI

1. ALL'ART III.5) GARANZIA PROVVISORIA DEL BANDO DI GARA SI SPECIFICA che “Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.” Pertanto nel caso di piccole imprese non è necessario presentare l'impegno del fidejussore a rilasciare futura garanzia definitiva?

Si conferma che non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese il comma di cui all'art. III5 del bando relativo alla presentazione dell'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario.

2. Cosa sono le “dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93”, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici?
Con tale espressione si fa riferimento alle cosiddette “referenze bancarie”, ovvero “lettere di affidabilità”, con le quali gli istituti di credito attestano di intrattenere rapporti di affidamento bancario con un operatore economico, garantendo la solidità finanziaria dello stesso.

3. Ai fini della dimostrazione della capacità economico-finanziaria, è sufficiente la presentazione di una sola dichiarazione bancaria di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici?
Per espressa previsione normativa, il concorrente deve presentare almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati.

In ottemperanza al principio di cui all'articolo 41, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, l'operatore economico che presenti una sola referenza bancaria ha l'onere di dimostrare giustificati motivi in merito all'impossibilità di rispettare la previsione normativa e presentare qualsiasi altro documento a supporto della capacità economico-finanziaria che sia considerato idoneo dalla stazione appaltante (Parere AVCP di precontenzioso n. 71/2010).

Così come indicato tra l'altro nel Bando di Gara art. IV.1.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria ovvero: “...In ogni caso, se l'operatore economico non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento, la cui idoneità sarà però esclusivo oggetto di valutazione della Commissione.....”

4. Può essere ammesso ad una procedura di gara il concorrente che abbia presentato referenze bancarie rilasciate antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di gara?

Le referenze bancarie aventi data anteriore rispetto a quella della pubblicazione del bando di gara sono valide, a condizione che risultino idonee ad attestare l'affidabilità dell'impresa concorrente e che la *lex specialis* non stabilisca esplicitamente una soglia cronologica di attendibilità (cfr. TAR Lazio, Roma, sezione I-ter, 4 novembre 2009, n. 10828).

5. Quale contenuto minimo necessario devono avere le referenze bancarie?

Non sussistono formule specifiche. Le dichiarazioni bancarie, in quanto finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente, devono consistere in un'attestazione dell'idoneità dell'impresa sotto il profilo delle risorse disponibili a far fronte agli impegni che conseguirebbero dall'aggiudicazione dell'appalto.

6. Che cosa si intende per fatturato globale d'impresa di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c) del Codice dei contratti pubblici?

Il fatturato globale di impresa è la cifra d'affari globale maturata da un operatore economico negli ultimi tre esercizi finanziari (vedi determinazione Avcp n. 5 del 21 maggio 2009, paragrafo n. 2.2).

7. All'art V.1) ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA: BUSTA A DENOMINATA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", recante all'esterno, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura "documentazione amministrativa" e contenente, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA recante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al modello rubricato come "Modello B", allegato al presente bando di gara. ...

Qual è il modello B?

Errata corrige : L'istanza di partecipazione e la dichiarazione sostitutiva fanno parte del Modello Dichiarazione Amministrativa (All. 1) al bando di gara e non modello b

8. All'art V.1) ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'OFFERTA: " BUSTA C DENOMINATA "OFFERTA ECONOMICA", recante all'esterno, oltre l'indicazione del mittente, la dicitura "offerta economica" e contenente, pena l'esclusione dalla gara, l'offerta economica. L'offerta economica deve essere datata e firmata dal titolare della impresa concorrente. L'offerta economica, redatta preferibilmente secondo il "Modello C" allegato al presente bando di gara, è costituita da una dichiarazione in bollo (applicare una marca da bollo da € 16,00) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o suo procuratore, dovrà essere formulata in lingua italiana e dovrà indicare (in cifre e in lettere): l'importo percentuale in aumento..."Qual è il modello C?

Errata corrige : l'offerta economica va compilata in base al modello allegato al bando denominato Modello offerta economica (All. 3) e non modello C